

Sub. C**CONVENZIONE ACT – RAFFRONTO VERSIONE in vigore / VERSIONE da approvare**

Legenda: ~~testo barrato rosso = eliminato nella versione definitiva~~ | **testo in grassetto verde = aggiunto nella versione definitiva**

VERSIONE in vigore	VERSIONE da approvare
Intestazione – Enti partecipanti –	Intestazione – Enti partecipanti –
La Provincia di Reggio Emilia e i Comuni di: Reggio Emilia - Albinea - Bagnolo in Piano - Baiso - Bibbiano - Boretto - Brescello - Busana - Cadelbosco Sopra - Campagnola - Campegine - Carpineti - Casalgrande - Casina - Castellarano - Castelnovo Monti - Castelnovo Sotto - Cavriago - Canossa - Collagna - Correggio - Fabbrico - Gattatico - Gualtieri - Guastalla - Ligonchio - Luzzara - Montecchio Emilia - Novellara - Poviglio - Quattro Castella - Ramiseto - Reggiolo - Rio Saliceto - Rolo - Rubiera - Sant'Ilario d'Enza - San Martino in Rio - San Polo d'Enza - Scandiano - Toano - Vetto - Vezzano sul Crostolo - Viano - Villa Minozzo che attualmente aderiscono e partecipano al Consorzio denominato "Azienda Consorziale Trasporti - ACT" Visti gli artt. 30, 31 e 114 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);	La Provincia di Reggio Emilia e i Comuni di: Reggio Emilia - Albinea - Bagnolo in Piano - Baiso - Bibbiano - Boretto - Brescello - Busana - Cadelbosco Sopra - Campagnola - Campegine - Carpineti - Casalgrande - Casina - Castellarano - Castelnovo Monti - Castelnovo Sotto - Cavriago - Canossa - Collagna - Correggio - Fabbrico - Gattatico - Gualtieri - Guastalla - Ligonchio - Luzzara - Montecchio Emilia - Novellara - Poviglio - Quattro Castella - Ramiseto - Reggiolo - Rio Saliceto - Rolo - Rubiera - Sant'Ilario d'Enza - San Martino in Rio - San Polo d'Enza - Scandiano - Toano - Ventasso - Vetto - Vezzano sul Crostolo - Viano - Villa Minozzo che attualmente aderiscono e partecipano all'Azienda Speciale Consortile Consorzio denominata "Azienda Consorziale Trasporti - ACT" Azienda Consorziale Trasporti - ACT Visti gli artt. 30, 31 e 114 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
Articolo 1 – Enti partecipanti e finalità –	Articolo 1 – Enti partecipanti e finalità –
1. La Provincia di Reggio Emilia e tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia partecipano al "Consorzio Azienda Consorziale Trasporti - A.C.T.", costituito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 30, 31 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL). 2. Il Consorzio ACT è un consorzio di servizi, strumentale agli enti locali che lo partecipano e svolge le attività previste nel proprio oggetto statutario. 3. Gli Enti pubblici titolari del capitale sociale del Consorzio sono tenuti ad esercitare sul Consorzio un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed il Consorzio è tenuto a realizzare la parte prevalente della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che lo controllano. 4. Nel perseguimento del medesimo fine, il Consorzio è obbligato ad osservare le prescrizioni contenute nel "Regolamento recante le procedure e le regole di controllo sul Consorzio da parte degli Enti consorziati" (nel seguito "Regolamento sul controllo analogo"), predisposto e approvato dagli organi competenti del Consorzio, per legge e per statuto. La presente Convenzione ha lo scopo di disciplinare: a) i rapporti interni tra gli Enti locali consorziati e conseguentemente la loro partecipazione al Consorzio; b) le attribuzioni/funzioni affidate dagli Enti locali al Consorzio e le modalità di esercizio delle stesse; c) le modalità di affidamento dei servizi attraverso i relativi contratti di servizio, che dovranno rispettare i contenuti minimi ed i parametri previsti dalla presente	1. La Provincia di Reggio Emilia e tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia partecipano alla "Azienda Speciale Consortile Consorzio Azienda Consorziale Trasporti - A.C.T.", azienda speciale consortile (nel seguito, "ACT" o "Azienda Speciale Consortile") Consorzio costituita ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 30, 31 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). 2. L'Azienda Speciale Consortile Consorzio ACT è un consorzio di servizi, strumentale una azienda speciale consortile strumentale agli enti locali che la partecipano, svolge le attività previste dal proprio oggetto statutario e si qualifica come soggetto in house degli enti locali stessi. 3. Gli Enti pubblici locali titolari del capitale sociale del Consorzio della Azienda Speciale Consortile sono tenuti ad esercitare sul Consorzio sulla Azienda Speciale Consortile un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la Azienda Speciale Consortile è tenuta a realizzare la parte prevalente della propria attività ai sensi della disciplina normativa vigente di fonte europea e nazionale, oltre l'80% del fatturato, con l'Ente o gli Enti pubblici locali che lo controllano. 4. Nel perseguimento del medesimo fine, l'Azienda Speciale Consortile Consorzio è obbligata a osservare le prescrizioni contenute nello statuto e nel "Regolamento recante le procedure e le regole di controllo sul Consorzio da parte degli Enti consorziati" Regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto sull'Azienda Consorziale Trasporti da parte dei Comuni e della Provincia di Reggio Emilia Azienda Speciale Consortile (nel seguito, "Regolamento sul controllo analogo"), predisposto e approvato dagli organi competenti del Consorzio, per legge e per statuto. approvato

Convenzione, dal Regolamento del controllo analogo e dalla normativa in vigore. 5. Più specificatamente, il contratto di servizio è lo strumento da adottare per la regolazione dei rapporti tra le amministrazioni locali ed il Consorzio; in particolare individua il servizio da garantire, la tempistica e le modalità di esecuzione, il corrispettivo e la durata del servizio. Rientra tra le competenze della Conferenza istituita ai sensi del Regolamento sul controllo analogo esprimere un parere sulle tipologie dei singoli servizi affidabili al Consorzio da parte degli Enti locali. 6. Qualora dovessero intervenire modifiche normative i consorziati ridefiniranno tempestivamente le eventuali modifiche.	dagli enti locali partecipanti all'Azienda Speciale Consortile. La presente Convenzione ha lo scopo di disciplinare: a) i rapporti interni tra gli Enti locali consorziati e conseguentemente la lororelativa partecipazione al Consorzio;all'Azienda Speciale Consortile; b) le attribuzioni/funzioni affidate dagli Enti locali al Consorzioall'Azienda Speciale Consortile e le modalità di esercizio delle stesse, anche al fine di consentire al Consorzioall'Azienda Speciale Consortile di conseguire al meglio l'oggetto sociale nell'interesse delle comunità locali; c) le modalità di affidamento dei servizi attraverso i relativi contratti di servizio, che dovranno rispettare i contenuti minimi ed iparametri previsti dalla presente Convenzione, dal Regolamento sul controllo analogo e dalla normativadisciplina normativa in vigore al momento dell'affidamento. 5. Più specificatamente, il contratto di servizio è lo strumento da adottare per la regolazione dei rapporti tra le amministrazioni locali ed il Consorzio, quale soggetto erogatore di servizi;gli Enti locali e l'Azienda Speciale Consortile; in particolare il contratto di servizio individua il servizio da garantire, la tempistica e le modalità di esecuzione, il corrispettivo e la durata del servizio. Rientra tra le competenze del la Conferenza istituitaComitato permanente di indirizzo e coordinamento ai sensi del Regolamento sul controllo analogo esprimere un parere sulle tipologie dei singoli servizi affidabili al Consorzioall'Azienda Speciale Consortile da parte degli Enti locali. 6. Qualora dovessero intervenire modifiche normative i Consorziati ridefiniranno tempestivamente le eventuali modifiche. [ELIMINATO nella versione aggiornata]
Articolo 2 – Durata, recesso e scioglimento – 1. La presente Convenzione ha una durata fino al 31 Dicembre 2030, pari alla durata del Consorzio; qualora nel corso della sua vigenza dovessero intervenire, per qualsiasi motivo, modifiche alla durata del Consorzio, la presente Convenzione dovrà essere immediatamente e prontamente ridefinita nella sua durata al fine di allinearla alla nuova durata del Consorzio. 2. Lo statuto del Consorzio regola le modalità di recesso degli Enti consorziati dal Consorzio, nonché lo scioglimento del Consorzio.	Articolo 2 – Durata, recesso e scioglimento – 1. La presente Convenzione ha una durata fino al 31 Dicembre 2030, pari alla durata del Consorzio;della Azienda Speciale Consortile; qualora nel corso della suarelativa vigenza dovessero intervenire, per qualsiasi motivo, modifiche alla durata del Consorzio,dell'Azienda Speciale Consortile, la presente Convenzione dovrà essere immediatamente e prontamente ridefinita nella suacorrispondente durata al fine di allinearla alla nuova durata del Consorzio.dell'Azienda Speciale Consortile. 2. Lo statuto dell'Azienda Speciale ConsortileConsorzio regola le modalità di recesso degli Enti consorziati dal Consorzio,locali dall'Azienda Speciale Consortile nonché lo scioglimento del Consorzio.dell'Azienda Speciale Consortile.
Articolo 3 – Adesione alla Convenzione – 1. Fermo restando che il Consorzio può essere partecipato solo da Enti Locali ed Enti pubblici, potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti Locali territoriali che risultino avere interesse comune con gli Enti consorziati, secondo le modalità e nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto del Consorzio. 2. La partecipazione al Consorzio impone l'obbligo di adesione alla presente Convenzione e non comporta per gli Enti aderenti l'automatico affidamento alla gestione consortile di tutti i servizi individuati fra gli scopi del Consorzio stesso.	Articolo 3 – Adesione alla Convenzione – 1. Fermo restando che l'Azienda Speciale ConsortileConsorzio può essere partecipata solo da Enti Locali ed Enti pubblici, potranno essere ammessi a far parte dell'Azienda Speciale ConsortileConsorzio altri Enti Locali territoriali che risultino avere interesse comune con gli Enti consorziati, secondo le modalità e nel rispetto delle procedure stabilite dallo statuto dell'Azienda Speciale ConsortileConsorzio e dal Regolamento sul controllo analogo, previa sottoscrizione della presente Convenzione. 2. La partecipazione all'Azienda Speciale ConsortileConsorzio impone l'obbligo di adesione alla

	presente Convenzione e non comporta per gli Enti aderenti l'automatico affidamento alla gestione consortile di tutti i servizi individuati fra gli scopi del Consorzio stesso ma non comporta per gli Enti aderenti l'obbligo di affidare alla gestione consortile i servizi individuati tra gli scopi dell'Azienda Speciale Consortile stessa.
Articolo 4 – Quote di partecipazione –	Articolo 4 – Quote di partecipazione –
Vengono mantenute le quote di partecipazione al Consorzio, che tengono conto dell'importanza del ruolo esercitato, in sede di costituzione del Consorzio, dai singoli Enti nel sistema della mobilità integrata, nonché della quantità della popolazione residente.	Vengono mantenute Sono mantenute le quote di partecipazione al Consorzio all'Azienda Speciale Consortile, che tengono conto dell'importanza del ruolo esercitato, in sede di costituzione del Consorzio della medesima Azienda Speciale Consortile, dai singoli Enti nel sistema della mobilità integrata, nonché della quantità della popolazione residente.
Articolo 5 – Responsabilità e rapporti economico-finanziari –	Articolo 5 – Responsabilità e rapporti economico-finanziari –
1. Gli Enti consorziati concorrono in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione: – nella proprietà dei beni, immobili e mobili, del Consorzio; – nella partecipazione ai risultati di gestione; – nella prestazione delle garanzie per i finanziamenti concessi al Consorzio; – nel conferimento dei capitali necessari per gli investimenti patrimoniali. 2. I servizi svolti a seguito di affidamento con contratto di servizio da parte dei singoli Comuni hanno una contabilità separata rispetto alla contabilità generale del Consorzio. 3. Tuttavia, per gli investimenti che, per la loro natura, determinano interessi differenziati fra gli Enti consorziati, l'Assemblea può stabilire, in accordo con gli Enti stessi, criteri di concorso diversi da quelli proporzionali di cui al comma 1. In tal caso le opere realizzate saranno, al momento dello scioglimento, di proprietà degli Enti che hanno partecipato al finanziamento, in percentuale pari all'impegno finanziario da ciascuno di essi sostenuto.	1. Gli Enti consorziati, nel conferimento dei capitali necessari per gli investimenti patrimoniali che non determinano interessi differenziali tra gli Enti consorziati, concorrono in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione: – nella proprietà dei beni, immobili e mobili, dell'Azienda Speciale Consortile; Consorzio; – nella partecipazione ai risultati di gestione; ad eccezione dei singoli affidamenti disposti direttamente secondo il modello in house per i quali valgono e si applicano le regole di cui all'art. 10 del Regolamento sul controllo analogo; – nella prestazione delle garanzie per i finanziamenti concessi al Consorzio; – nel conferimento dei capitali necessari per gli investimenti patrimoniali. 2. I servizi svolti in forza di affidamento con contratto di servizio da parte dei singoli Comuni affidamento diretto in house da parte dei singoli Enti consorziati hanno una contabilità separata rispetto alla contabilità generale dell'Azienda Speciale Consortile Consorzio ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sul controllo analogo. 3. Per gli investimenti che, per la loro corrispondente natura, determinano interessi differenziati fra gli Enti consorziati, l'Assemblea può deve stabilire, in accordo con gli Enti stessi, criteri di concorso diversi da quelli proporzionali di cui al comma 1. In tal caso le opere realizzate saranno, al momento dello scioglimento, di proprietà degli Enti che hanno partecipato al finanziamento, in percentuale pari all'impegno finanziario da ciascuno di essi sostenuto. 4. I contratti di servizio stipulati dal singolo Consorzio affidante dovranno obbligatoriamente contenere specifiche clausole di manleva a favore dell'Azienda Speciale Consortile e degli altri Consorziati per ogni eventuale onere imprevisto o contenzioso nascente dall'affidamento. [COMMA NUOVO]
Articolo 6 – Rappresentanza degli Enti consorziati –	Articolo 6 – Rappresentanza degli Enti consorziati –
1. Gli Enti consorziati, ai quali, attraverso la partecipazione al Consorzio, spetta di determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività dello stesso, esprimono la loro volontà e le loro direttive nell'ambito dell'Assemblea Consortile tramite i loro rappresentanti, la quale è composta dal Presidente della Provincia o da suo delegato e dai Sindaci dei Comuni della Provincia o loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla presente convenzione e dallo Statuto.	1. Gli Enti consorziati, ai quali, attraverso la partecipazione all' Azienda Speciale Consortile , Consorzio , spetta di determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività dello stesso, la determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'attività della stessa , esprimono la loro volontà e le loro direttive relativa volontà e le corrispondenti direttive nell'ambito dell'Assemblea consortile tramite i loro propri rappresentanti, la quale è composta dal Presidente della Provincia o da suo delegato e dai Sindaci dei Comuni della

2. La delega assegnata dal Presidente della Provincia o dal Sindaco si intende effettuata alla persona indicata fino a diversa comunicazione. Comunque il delegato cessa dalla rappresentanza allorché decade dalla propria carica il Presidente o il Sindaco delegante o per sopraggiunta mancanza dei requisiti necessari.	Provincia o loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla presente Convenzione e dallo statuto, fermo restando quanto previsto dal Regolamento sul controllo analogo. 2. La delega assegnata dal Presidente della Provincia o dal Sindaco si intende effettuata alla persona indicata fino a diversa comunicazione. Comunque il delegato cessaIn ogni caso, il delegato cessa dalla rappresentanza allorché decade dalla propria carica il Presidente o il Sindaco delegante e per sopraggiunta mancanza dei requisiti necessari.ovvero per sopraggiunta mancanza dei requisiti necessari.
Articolo 7 – Forme di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati –	Articolo 7 – Forme di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati –
1. Gli organi consortili di cui allo statuto promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio. 2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi consortili in particolare: a) attuano incontri con gli amministratori dei Comuni e della Provincia; b) partecipano a sedute degli organi collegiali degli Enti consorziati; c) divulgano ed illustrano ai Comuni consorziati e alla Provincia l'attività consortile, anche mediante un'attività di report periodico sull'andamento dell'Azienda e su tutte le principali iniziative consortili; d) attuano incontri con i cittadini in accordo con l'Ente interessato. 3. Il Regolamento sul controllo analogo, adottato dal Consorzio, disciplina le forme ed attività di controllo degli Enti locali sul Consorzio.	1. Gli organi consortili di cui allo statuto promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile,Consorzio, fermo restando quanto previsto dal Regolamento sul controllo analogo. 2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi consortili in particolare: a) attuanoa) svolgono incontri con gli amministratori dei Comuni e della Provincia; b) partecipano qualora richiesti, su invito, alle sedute degli organi collegiali degli Enti consorziati; c) divulgano ed illustranoe illustrano ai Comuni consorziati e alla Provincia l'attività consortile, anche mediante un'attività di report periodico sull'andamento dell'Azienda Speciale ConsortileAzienda e su tutte le principali iniziative consortili; d) attuano incontrid) organizzano incontri con i cittadini in accordo con l'Ente o gli Enti interessati. 3. Il Regolamento sul controllo analogo dell'Azienda Speciale ConsortileConsorzio disciplina le forme ed attivitàe le attività di controllo analogo e congiunto degli Enti consorziati sull'Azienda Speciale Consortile.Consorzio. 4. Gli Enti locali partecipanti all'Azienda Speciale Consortile si obbligano ad approvare il Regolamento sul controllo analogo e a partecipare al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento secondo le forme e le modalità ivi previste. [COMMA NUOVO]
Articolo 8 – Principi di regolazione dei servizi sul territorio –	Articolo 8 – Principi di regolazione dei servizi sul territorio –
Gli organi consortili uniformano la loro azione rispetto al raggiungimento in particolare dei seguenti principi: – garanzia di efficienza tecnica degli impianti e delle strutture; – sviluppo delle attività nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità; – perseguimento dell'equilibrio economico, della tutela e della sostenibilità ambientale; – attenzione verso l'utenza e trasparenza operativa; – perseguimento di economie di scala nella gestione associata dei servizi; – assicurare indipendentemente dalla misura della partecipazione, la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti consorziati; – assicurare la trasparenza e l'imparzialità nella gestione dei servizi.	Gli organi consortili uniformano la loro relativa azione rispetto al raggiungimentoai fini del raggiungimento in particolare dei seguenti obiettivi e/o principi: – garanzia di efficienza tecnica degli impianti e delle strutture; – sviluppo delle attività nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità;; – perseguimento dell'equilibrio economico, della tutela e della sostenibilità ambientale; – attenzione verso l'utenza e trasparenza operativa; – perseguimento di economie di scala nella gestione associata dei servizi; – assicurare, indipendentemente dalla misura della partecipazione, la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti consorziati; – assicurare la trasparenza e l'imparzialità nella gestione dei servizi.

Articolo 9 – Obblighi –	Articolo 9 – Obblighi –
1. L'Ente consorziato, con l'approvazione della presente Convenzione, contrae l'obbligo: a) di versare, nel rispetto delle scadenze, l'ammontare della quota di partecipazione e le ulteriori somme a qualsiasi titolo dovute al Consorzio rispetto a quella che risulta già versata; b) di iscrivere, nei propri bilanci, gli oneri derivanti dai contratti di servizio. 2. Fatti salvi i casi del tutto eccezionali, da valutare di volta in volta e comunque da comunicare al Consiglio di Amministrazione, i versamenti debbono essere eseguiti entro il termine massimo di tre mesi dalla data della relativa richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, trascorso tale termine massimo di tre mesi, i versamenti non ancora eseguiti saranno aumentati degli interessi maturati per i giorni di ritardo calcolati sulla base del tasso ufficiale di riferimento (TUR) più 1,5%.	1. L'Ente consorziato, con l'approvazione della presente Convenzione, contrae l'obbligo: a) di versare, nel rispetto delle scadenze, l'ammontare della quota di partecipazione e le ulteriori somme a qualsiasi titolo dovute all'Azienda Speciale Consortile rispetto a quella che risulta già versata; b) di iscrivere, nei propri bilanci, gli oneri derivanti dai contratti di servizio. 2. Fatti salvi i casi del tutto eccezionali, da valutare di volta in volta e comunque da comunicare al Consiglio di Amministrazione, i versamenti debbono essere eseguiti entro il termine massimo di tre mesi 3 (tre) mesi dalla data della relativa richiesta formulata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, trascorso tale termine massimo di tre mesi, i versamenti non ancora eseguiti saranno aumentati degli interessi maturati per i giorni di ritardo calcolati sulla base del tasso ufficiale di riferimento (TUR) più 1,5%. [ELIMINATO nella versione definitiva]
Articolo 10 – Controversie –	Articolo 10 – Controversie –
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli Enti consorziati e il Consorzio in dipendenza della Convenzione, dopo un tentativo amichevole di conciliazione, saranno demandate per la loro risoluzione ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, nominati uno per ciascuno dalle parti interessate ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i due nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. 2. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, comprendente la nomina del proprio arbitro, con relativa accettazione e l'invito a procedere alla designazione del proprio. La controparte deve notificare nei 20 (venti) giorni successivi le generalità dell'arbitro da essa nominato e la relativa accettazione. In difetto, la designazione compete al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. 3. Nei quindici giorni successivi alla nomina o designazione del secondo arbitro, gli Enti provvedono alla nomina del terzo arbitro, con funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, ai sensi del comma 1. 4. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le norme del libro quarto, Titolo VIII del codice di procedura civile italiano. 5. Nell'ipotesi di controversia con un numero di contendenti superiore a due, la designazione dei tre arbitri, in difetto di accordo tra le parti, compete al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. 6. Il Collegio risiede a Reggio Emilia. La determinazione del Collegio deve essere emessa entro 120 (centoventi) giorni dall'accettazione del terzo arbitro e viene assunta a maggioranza. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi, che il Collegio stesso liquida.	1-6. [Intera disciplina arbitrale dettagliata eliminata: Collegio arbitrale di tre membri, nomina tramite Ufficiale Giudiziario, termini di 20 giorni e 15 giorni, procedura c.p.c. libro IV Titolo VIII, sede a Reggio Emilia, termine 120 giorni, liquidazione spese] 1. Qualsiasi controversia tra i Consorziati e/o tra uno o più degli stessi e l'Azienda speciale consortile relativamente alla interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'esecuzione del presente Regolamento, laddove non sia superabile in via bonaria, è rimessa alla competenza del foro di Reggio Emilia. Nota: la clausola arbitrale complessa (commi 1-6) è integralmente sostituita dalla devoluzione al foro ordinario di Reggio Emilia.